

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3222

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAROLO, MOLINARI, BADOLE, BAZZARO, BELOTTI, BIANCHI, BISA, BONIARDI, BUBISUTTI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CECCHETTI, COLLA, COVOLO, ANDREA CRIPPA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FURGIUELE, GASTALDI, GOLINELLI, GUSMEROLI, LUCCHINI, MAGGIONI, MATURI, MOSCHIONI, PAOLIN, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PICCOLO, PRETTO, RIBOLLA, SNIDER, TATEO, TIRAMANI, TONELLI, VALBUSA, VALLOTTO, ZOFFILI**

Agevolazione fiscale per gli interventi di riqualificazione dei rifugi montani

*Presentata il 22 luglio 2021*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge contiene norme per incentivare la riqualificazione e la sostenibilità dei rifugi montani, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio montano e la sua attrattiva per scopi turistici, sportivi e culturali.

I rifugi montani, a prescindere dalla loro proprietà che spesso è privata, hanno una forte valenza pubblica, soprattutto per il presidio territoriale e come punti strategici per la sicurezza e l'incolumità degli utenti della montagna.

In particolare, si introduce un *bonus* fiscale pari al 100 per cento delle spese

sostenute in relazione agli interventi edilizi di riqualificazione, di varia natura, finalizzati all'efficientamento energetico, all'esecuzione di opere di messa in sicurezza ai fini sismici, di adeguamento alle norme igienico-sanitarie, di miglioramento della sostenibilità e di accessibilità. Tra gli interventi edilizi che danno titolo all'agevolazione fiscale è compresa anche la ristrutturazione con contestuali demolizione e ricostruzione dell'immobile con sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche diversi dall'esistente, come disciplinata dall'articolo 3, comma 1,

lettera *d*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ancorché in zone sottoposte a tutela paesaggistica, purché si preveda una riduzione della volumetria esistente. Inoltre, ai fini della realizzazione degli interventi ricadenti nell'ambito dell'agevolazione in esame viene stabilita la gratuità dei titoli richiesti ai sensi del medesimo testo unico.

Per le spese sostenute per la realizzazione degli interventi citati è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda a fa-

vore del soggetto cessionario: infatti, il corrispondente credito d'imposta accordato ai titolari di rifugi, compresi i gestori e gli affittuari di azienda, è ceduto ai fornitori che hanno effettuato gli interventi edilizi ovvero ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà per questi ultimi di cedere nuovamente il credito. La detrazione d'imposta è poi ripartita in un minimo di cinque e in un massimo di dieci quote annuali a scelta del contribuente o del cessionario, in un'ottica di maggiore flessibilità.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge persegue l'obiettivo di valorizzare, attraverso interventi edilizi di riqualificazione, i rifugi montani, al fine di potenziarne l'attrattività e, al contempo, di garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti.

2. Ai fini di cui alla presente legge, per rifugi montani si intendono le strutture ricettive collocate in zone di montagna, non accessibili tramite linee di trasporto funiviario in servizio pubblico ovvero strade di uso pubblico, edificate per rispondere alle esigenze di carattere alpinistico ed escursionistico e convenientemente predisposte e organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro e pernottamento nonché di assicurare la prestazione dei servizi connessi.

3. Con proprio provvedimento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono i criteri per l'individuazione dei rifugi montani ai sensi di quanto disposto dal comma 2 e tenendo conto della rispettiva legislazione vigente in materia.

## Art. 2.

*(Agevolazione fiscale per gli interventi edilizi di riqualificazione)*

1. Per gli interventi edilizi di riqualificazione dei rifugi montani di cui al presente articolo effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro tre anni dalla medesima data è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche o delle società pari al 100 per cento delle spese sostenute e documentate dai soggetti che possiedono o detengano l'immobile sulla base di un titolo idoneo e dagli affidatari del servizio di gestione ovvero dagli affit-

tuari di azienda, da usufruire da parte dei fornitori che abbiano effettuato gli interventi edilizi ovvero da altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, previa cessione a questi ultimi del corrispondente credito, con facoltà del cessionario di cedere a propria volta il credito d'imposta.

2. La detrazione di cui al comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 10.000 per posto letto ed è ripartita in un minimo di cinque e in un massimo di dieci quote annuali nell'anno di cessione del credito e nei successivi periodi d'imposta.

3. La detrazione di cui al comma 1 si applica agli interventi edilizi di riqualificazione finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, all'adeguamento alle normative igienico-sanitarie, alla gestione sostenibile e all'accessibilità dei rifugi montani, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia che possono consistere nella totale demolizione e ricostruzione dell'immobile con sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche diversi dall'esistente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con contestuale riduzione della volumetria preesistente, anche se soggetti a vincoli di natura paesaggistica purché non puntualmente identificati quali immobili di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Ai fini degli interventi edilizi di cui al comma 3, i relativi titoli abilitativi ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si intendono rilasciati ovvero presentati a titolo gratuito, senza che siano dovuti il contributo di cui agli articoli 16 e seguenti del medesimo testo unico né i diritti di istruttoria e di segreteria.

## Art. 3.

*(Disposizione finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*18PDL0156200\*